

Roma, 13 gennaio 2023
Prot. 12/2023

OGGETTO: Sintesi sui diversi istituti previsti dal testo del CCNL ANASTE per il triennio 2020-2023 (v.2)

Anaste desidera fornire una sintesi sui diversi istituti che richiedono un'attenzione particolare, pur invitando le associate tutte, di volta in volta, alla consultazione integrale del nuovo testo.

Il testo rinnovato, pertanto, reca in sé, in via esplicativa, le seguenti significative modifiche.

- a) Titolo II, artt. 4 e ss. - Relazioni sindacali; si invita a prestare attenzione, in particolare, alla diversa quantificazione delle ore di assemblea e dei permessi sindacali riservati ai Dirigenti delle Organizzazioni Sindacali;
- b) Art. 6 – Sciopero nei servizi minimi essenziali – art. 7; si è apportata una revisione alla definizione dei servizi ritenuti essenziali, in ipotesi di sciopero, attraverso una razionalizzazione della nomenclatura;
- c) Art. 18 – Tempi di vestizione; si è prevista una diversa formulazione dell'articolo, che tiene conto delle recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia, introducendo un sistema che tenga conto dell'organizzazione aziendale specifica di ciascuna azienda, dell'articolazione delle turnazioni e della fruizione delle pause, nell'ottica di prevenire contenziosi da parte dei dipendenti, pur senza alcuna preordinazione di un minutaggio da remunerarsi a carico dell'azienda;
- d) Art. 22 – Apprendistato; è stato razionalizzato l'articolo, con estensione delle figure professionali alle quali non trova applicazione l'istituto e la riduzione della quantificazione dei mesi di utilizzo del personale in apprendistato;
- e) Art. 23 – Assunzione del personale; è stato inserito uno specifico riferimento al d.lgs. 104/2022, definito "Decreto trasparenza", con conseguente rivisitazione della documentazione e delle informazioni che l'azienda potrà / dovrà acquisire o fornire in fase di assunzione;
- f) Art. 24 – Periodo di prova; è stato inserito uno specifico riferimento al livello di inquadramento 3s, introdotto nel rinnovo del CCNL;
- g) Art. 25 – Assunzione a tempo determinato; è stato razionalizzato ed aggiornato l'articolo relativo alle assunzioni dirette, a tempo determinato, da parte dell'azienda;
- h) Art. 25 bis – Lavoro in somministrazione, è stato introdotto uno specifico articolo, che riporta la disciplina, già presente nel testo contrattuale del 2017, del lavoro in somministrazione;
- i) Art. 27 – Classificazione del personale; è stato aggiornato il sistema di declaratorie e di classificazione del personale, attraverso una semplificazione dell'articolato e l'introduzione di un livello di inquadramento, denominato "3s", all'interno del quale trova opportuna collocazione, ad esempio, la figura professionale dell'Assistente Domiciliare e dei Servizi Territoriali;
- j) Art. 34 – Mansioni del lavoratore; è stato incrementato il periodo in cui il dipendente può essere assegnato, a mansioni superiori, che risulta oggi essere pari a 6 (sei) mesi;
- k) Art. 39 – Orario plurisettimanale di lavoro; è stato rimaneggiato l'articolo predetto, per garantire un migliore utilizzo dell'istituto da parte delle aziende associate;

- l) Art. 41 – Banca ore; è stato introdotto un nuovo comma, che consente al lavoratore di richiedere un estratto delle ore presenti in banca ore, nel mese precedente o sino a 18 mesi antecedenti la richiesta;
- m) Art. 46 – Tutela della genitorialità; è stato aggiornato il testo, alla luce delle più recenti riforme in materia di tutela della genitorialità e del ruolo del padre lavoratore;
- n) Art. 54 – Aspettativa non retribuita; è stato incrementato a 140 giorni il diritto dei lavoratori a richiedere, nelle ipotesi previste dalla norma, un periodo di aspettativa non retribuita;
- o) Art. 54 bis – Congedo per le donne vittime di violenza di genere; è stato introdotto un articolo specifico, che garantisce, in conformità a quanto previsto dalla legge, il riconoscimento del diritto ad assentarsi dal lavoro, per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di tre mesi, in presenza di specifiche circostanze, alle donne vittime di violenza;
- p) Art. 56 – Ferie; si è apportata una revisione al sistema di organizzazione delle ferie del personale, che seppur stabilito dal lavoratore, dovrà tener conto delle richieste pervenute dai dipendenti, sulla base di un’equa rotazione annuale, tra i dipendenti medesimi, nei diversi periodi dell’anno;
- q) Art. 57 – Diritto allo studio; fermo restando il numero complessivo di 170 ore, l’articolo è stato razionalizzato al fine di una migliore comprensione, lettura ed applicazione, tenendo conto delle differenze in essere tra istruzione obbligatoria o qualificazione e riqualificazione del personale;
- r) Art. 62 – Trattamento economico di malattia; l’articolo è stato modificato ed è stata prevista la maggiorazione delle percentuali per i primi due eventi morbili dell’anno, fissate oggi in 90% e 75%; è stato introdotto, quindi, l’obbligo di remunerazione anche del secondo evento morbile; sono state altresì rivisitate le eccezioni già previste dal contratto del 2017, che obbligavano ed obbligano il datore di lavoro a remunerare la carenza, al 100%;
- s) Art. 63 – Periodo di comporto; è stato modificato il comma 2, prevedendo la facoltà di licenziamento del dipendente in ipotesi di assenza per malattia frazionata per 140 giorni in un triennio, purchè vi siano almeno 10 certificati medici (e, dunque, il frazionamento si configuri in almeno 10 eventi morbili); è rimasto in vigore il sistema delle eccezioni, che comportano la sospensione del decorso del periodo di comporto;
- t) Art. 64 – Aspettativa non retribuita per malattia; è stato incrementato 140 il numero di giorni il numero di giorni in cui il dipendente ha diritto a fruire di tale diritto, limitatamente alle ipotesi contemplate (ad esempio, gravi patologie debitamente certificate);
- u) Art. 69 – Minimi conglobati contrattuali mensili; si è proceduto ad un incremento del tabellare, per tutti i livelli, con previsione di un nuovo livello (3s); il tabellare è già comprensivo della precedente quattordicesima mensilità, definitivamente abrogata nel nuovo testo contrattuale;
- v) Art. 70 – Indennità di funzione; è stato previsto l’innalzamento dell’indennità di funzione degli infermieri, quantificata mensilmente in Euro 155,00;
- w) Art. 73 – Scatti di anzianità; è stato introdotto uno specifico riferimento al livello 3s, previsto nel nuovo testo contrattuale, come sopra precisato;
- x) Art. 91 – Provvedimenti disciplinari; è stato razionalizzato l’elenco dei comportamenti suscettibili di sanzione disciplinare, attraverso una razionalizzazione delle ipotesi contemplate, con particolare riferimento alle ipotesi di licenziamento,
- y) Art. 98 – Periodo di preavviso; è stato armonizzato l’elenco dei termini di preavviso, suddiviso per livello di inquadramento, anche in forza dell’introduzione del livello 3s.

N.B.: Il presente testo annulla e sostituisce i precedenti.